

## **CORSI DI FORMAZIONE AZIENDALE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO**

### **NORMATIVE**

#### **Quali sono le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in vigore?**

Le principali leggi di riferimento per gli adempimenti relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro sono:

- decreto legislativo n. 81 dell' 9 Aprile 2008 (D.Lgs. 81/08) definito anche

#### **Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.**

Questo D.Lgs. è stato successivamente modificato ed integrato da altre leggi (L. n. 88/09; D.Lgs. n. 106/09);

- **accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

(G.U.) n. 8 del 11 gennaio 2012 ed entrato in vigore dal 26 gennaio scorso.

- **accordo Stato-Regioni 25 luglio 2012, Linee applicative**

#### **Quali aziende hanno l'obbligo di adeguarsi alle normative sulla sicurezza?**

Il Testo Unico sulla sicurezza, D.Lgs. 81/2008, nell'art. 3 prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici. La normativa si applica ogniqualvolta vi sia un Datore di Lavoro (DDL) e almeno un lavoratore di qualsiasi tipologia contrattuale, che sia o no pagato.

Tutte le aziende devono adempiere agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08:

- società di capitali;
- società di persone, snc o sas, con 2 soci di cui uno è datore di lavoro e l'altro è assimilato a lavoratore;
- ditta individuale con almeno un lavoratore con qualsiasi tipologia contrattuale.

Sono escluse le imprese familiari senza dipendenti, i lavoratori autonomi e le associazioni di volontariato.

## **Datore di lavoro**

**Datore di lavoro**, art. 2, è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, identificabile con il soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

## **Come si classificano le attività in base ai livelli di rischio?**

Nell'allegato 1 dell'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 è riportata la suddivisione di tutte le attività identificate dal codice ATECO in 3 livelli di rischio BASSO-MEDIO-ALTO. Di seguito sono indicate le macroaree delle attività raggruppate per livello di rischio.

### **Rischio BASSO**

Commercio ingrosso e dettaglio; Attività Artigianali non assimilabili alle precedenti (carrozzerie, riparazione veicoli, lavanderie, parrucchieri, pianificatori, pasticceri, ecc.); Alberghi; Ristoranti; Assicurazioni; Immobiliari; Informatica Associazioni ricreative, culturali, sportive; Servizi Domestici; Organizzazioni Extraterritoriali.

### **Rischio MEDIO**

Agricoltura; Pesca; Trasporti, magazzinaggi, comunicazioni; Assistenza sociale NON residenziale (85.32); Pubblica Amministrazione; Istruzione.

### **Rischio ALTO**

Estrazione minerali; Altre Industrie Estrattive; Costruzioni; Industrie Alimentari ecc.; Tessili, Abbigliamento; Conciarie, Cuoio; Legno; Carta, Editoria, Stampa; Minerali non metalliferi; Produzione e lavorazione metalli; Fabbricazione macchine, apparecchi; Meccanici; Fabbricazione macchine, apparecchi elettrici, elettronici; Autoveicoli; Mobili; Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua; Smaltimento rifiuti; Raffinerie – Trattamento combustibili nucleari; Industria chimica, fibre; Gomma, Plastica; Sanità; Assistenza sociale residenziale (85.31).

## **Formazione e aggiornamento sono obbligatori?**

Le norme che definiscono la formazione e l'aggiornamento dei RSPP, lavoratori, preposti e dirigenti sono contenute nell'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 8 del 11 gennaio 2012 ed entrate in vigore dal 26 gennaio scorso. In questo accordo sono

specificati i contenuti e la durata dei corsi sia di formazione che di aggiornamento obbligatori, in relazione al codice ATECO e al livello di rischio dell'azienda, come previsti dall'articolo 37 del D.Lgs. 81/08.

## **RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione**

### **Chi è L'RSPP?**

L'RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione provvede a:

- individuare i fattori di rischio;
- elaborare misure preventive e protettive per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
- proporre programmi di informazione e formazione;
- fornire specifiche informazioni ai lavoratori sui rischi potenziali e sulle misure di prevenzione da adottare.

### **Chi può essere nominato RSPP?**

Ai sensi degli art. 31 e 34 del D.Lgs. 81/08, per svolgere l'incarico di RSPP è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore.

Tale compito può essere ricoperto da:

- il Datore di lavoro stesso
- un dipendente dell'azienda
- un consulente esterno

### **Quanti RSPP può avere un azienda?**

È consentito, ad un datore di lavoro, procedere alla nomina di più RSPP?

A un datore di lavoro si affianca, per legge, uno e un solo RSPP, al fine di rendere efficace ed effettiva la politica aziendale di sicurezza e igiene del lavoro, che deve essere unica.

Esiste un chiaro vincolo legale, esplicito nel D.Lgs.81/08:

- a un datore di lavoro corrisponde un responsabile del servizio prevenzione e protezione quindi un solo RSPP per ogni datore di lavoro - non è consentito, ad un datore di lavoro, procedere alla nomina di più RSPP - il datore di lavoro potrà ovviamente integrare il servizio di prevenzione e protezione, costituito

inderogabilmente da un unico RSPP, nominando uno o più ASPP, addetti al servizio di prevenzione e protezione.

Quindi anche nel caso di un'azienda con più soci e con più sedi l'RSPP è uno ed unico.

Possono essere nominati degli ASPP – Addetti al Servizio di Protezione e di Prevenzione.

L'ASPP può essere: socio o non socio, dipendente o consulente.

### **Quale è l'obbligo formativo per l'RSPP?**

Per ricoprire l'incarico di RSPP è necessario aver partecipato a specifici corsi di formazione, con verifica di apprendimento, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative; in materia di prevenzione e protezione dei rischi; anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato; di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative; di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.

**La durata di formazione** per il datore di lavoro che ricopre l'incarico di RSPP cambia in relazione al livello di rischio della sua azienda:

- Rischio BASSO: 16 ore
- Rischio MEDIO: 32 ore
- Rischio ALTO: 48 ore

### **Quale è l'obbligo di aggiornamento per l'RSPP?**

I responsabili dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi nelle modalità e nelle tempistiche definite nell'accordo Stato-regioni del 21/12/2011.

La durata dell'**aggiornamento obbligatorio** quinquennale è in relazione del livello di rischio dell'attività.

Aggiornamento annuale

**Rischio BASSO** 1,2 ore

**Rischio MEDIO** 2 ore

**Rischio ALTO** 3 ore

Totale aggiornamento in 5 anni

**Rischio BASSO** 6 ore

**Rischio MEDIO** 10 ore

**Rischio ALTO** 14 ore

**Quali sono le sanzioni per la mancata formazione o aggiornamento del RSPP?**

Al **datore di lavoro** con l'incarico di RSPP che non adempie all'obbligo di formazione per il ruolo che ricopre è inflitta la **sanzione di: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500,00 a € 6.400,00.**

Nota: L'arresto è da 4 a 8 mesi nelle aziende a rischio rilevante o con esposizione a rischi biologici (Gr. 3 o 4), ATEX, cancerogeni o mutageni, amianto, cantieri > 200 u/g e con presenza di più imprese, miniere e ricovero e cura con più di 50 lavoratori.

## LAVORATORE

### Chi è lavoratore?

Il **lavoratore** è la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Al lavoratore così definito è equiparato:

- il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto della società e dell'ente stesso;
- l'associato in partecipazione (art. 2549 codice civile);
- il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento, art. 18 legge n. 196/97, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;
- il volontario, come definito dalla legge n. 266/91;
- i volontari del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile;
- il volontario che effettua il servizio civile;
- il lavoratore di cui al D.Lgs. n. 486/97 e s.m.i.

### Quale è l'obbligo formativo per il lavoratore?

Tutti i lavoratori di tutti i settori devono essere formati. I percorsi formativi sono suddivisi in 2 livelli consecutivi:

- formazione generale di 4 ore uguale per tutti
- formazione specifica in base al lavoro svolto e al livello di rischio dell'azienda, ossia:

4 ore per settori a rischio basso

8 ore per settori a rischio medio  
12 ore per settori a rischio alto

### **È obbligatorio l'aggiornamento per il lavoratore?**

Dopo la formazione obbligatoria il datore di lavoro deve adempiere all'aggiornamento continuo del lavoratore che è quantificabile in 6 ore ogni 5 anni per tutti i settori. L'accordo invita a distribuire l'aggiornamento durante tutto il periodo dei 5 anni quindi con corsi di 1,2 ore per anno.

### **Quali sono le sanzioni per la mancata formazione o aggiornamento dei lavoratori?**

Per il **datore di lavoro** che non adempie all'obbligo di formazione dei lavoratori in relazione alla mansione svolta nell'ambito dell'azienda è prevista la **sanzione di arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200,00 a 5.200,00 €**

Per il **lavoratore** che non partecipa alla formazione indicata è prevista la **sanzione di arresto fino a 1 mese o ammenda da 200,00 a 600,00 €**.

### **La formazione dei lavoratori è attuabile attraverso corsi di autoformazione o online o offline?**

L'articolo **5-bis modalità di effettuazione della formazione di lavoratori e preposti** dell'accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 - repertorio 221/CSR cita "ferme restando le previsioni di cui ai punti 4 e 5 che precedono relativamente alla durata e ai contenuti dei corsi, le modalità delle attività formative possono essere disciplinate da accordi aziendali, adottati previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza".

Quindi in base al sopra citato articolo 5-bis e nel rispetto degli obblighi di legge in materia di formazione dei lavoratori (ai sensi dell'art. 37, comma 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) e in conformità a quanto previsto al punto 3 lettere a) e c) dell'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, il Datore di Lavoro ha la facoltà di scegliere il percorso formativo per i suoi lavoratori anche attraverso modalità di **AUTOFORMAZIONE**, previo accordo aziendale scritto con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza(RLS./p>

Il corso e l'attestato devono essere validati da un Ente Bilaterale e un Associazione Datoriale.

I corsi erogati da **IMPARARE FACILE ON LINE** rispondono ai requisiti richiesti dalla normativa vigente.

**IMPARARE FACILE ON LINE** deve acquisire da parte del Datore Di Lavoro, contestualmente all'acquisto del corso, esplicito mandato di inviare, per suo

conto, la richiesta di collaborazione all'Ente Bilaterale E.BIL.GEN\*., organismo paritetico partecipato da ITALIA IMPRESA. Pertanto si considerano assolti gli obblighi in capo al datore di Lavoro di richiesta "collaborazione" con gli Organismi Paritetici, come previsto dall'art. 37, comma 12 del D.Lgs. 81/08.

\***E.BIL.GEN.** è in possesso della "rappresentatività comparata" così come indicata nella determinazione della conferenza Stato-Regioni del 25.07.2012: "adeguamento e linee applicative degli accordi ex art. 34, comma 2 e 37, comma 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i." pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2012 - SERIE GENERALE.

## **RLS - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**

### **Chi è il RSL?**

L'RLS - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Nelle aziende o unità produttive fino a 15 lavoratori il RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48 del D.Lgs. 81/08.

Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

Il numero minimo di RLS dipende dal numero di dipendenti:

- 1 RLS nelle aziende o unità produttive sino a 200 lavoratori;
- 3 RLS nelle aziende o unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
- 6 RLS in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori.

### **Quale è l'obbligo formativo per l'RLS?**

Ai sensi dell'Art. 37 del D.lgs 81/08 il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

–RLS–deve partecipare a una formazione specifica di 32 ore i cui contenuti minimi previsti sono:

principi giuridici comunitari e nazionali; legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; definizione e individuazione dei fattori di rischio; valutazione dei rischi; individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori; nozioni di tecnica della comunicazione.

### **Quale è l'obbligo di aggiornamento per l'RLS?**

La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità di aggiornamento periodico della formazione, la cui durata non deve essere inferiore a:

- 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori
- 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

### **Anche in caso di un unico dipendente è obbligatorio avere in organico la figura del RLS?**

La normativa attuale prevede che anche in caso di un solo dipendente, questi effettui il corso RLS da 32 ore

### **Quali sono le sanzioni per la mancata formazione o aggiornamento del RLS?**

Al **datore di lavoro** che non adempie alla formazione obbligatoria del RLS (eletto dai lavoratori) è inflitta la **sanzione di: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200,00 a 5.200,00 €**